

SENTI 7178/2018
REP 12159/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Ornella Baiocco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 17094/2013 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 10.4.2018 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 *quinquies*, co. I, c.p.c.

TRA

Angelo e Maria elett.te dom.ti in Napoli alla Piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F10 Centro Direzionale, nello studio dell'avv. Michele Liguori, che li rapp.ta congiuntamente e disgiuntamente giusta mandato a margine dell'atto di citazione

e lot

- ATTORI

E

Caiafa Mariano rapp.to e difeso dall'avv. Massimo De Martino, con il quale è elett.te dom.to in Napoli alla via L. Volpicella 372, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione

- CONVENUTO

E

Soc. Edil Sor. House di Sorrentino Nunzio

CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni: come da verbale del 10.4.2018

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Angelo e Maria convenivano in giudizio il sig. Mariano Caiafa e la Edil Sor. House di Sorrentino Nunzio, affinché fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti, oltre rivalutazione ed interessi, da quantificarsi a mezzo CTU, ivi compreso il danno alla vita di relazione, esistenziale, morale e alla limitazione del loro diritto di proprietà.

Deducevano gli attori di essere comproprietari degli immobili siti in San Giorgio a Cremano (NA) alla _____ che la parte dell'immobile avente ingresso dalla scala B, era sottostante l'immobile di proprietà di Caiafa Mariano; che dal maggio del 2011, a decorrere dall'inizio dei lavori straordinari eseguiti dal sig. Caiafa, il loro immobile aveva subito danni; che recatisi sul posto avevano appurato che gli operai stavano utilizzando un martello pneumatico per rimuovere i vecchi pavimenti; che a causa dei lavori si erano verificati il blocco dell'impianto elettrico, crolli ed un foro nel solaio; che avevano sempre tempestivamente denunciato i danni; che avevano promosso procedimento ATP RG 22040/11; che sussisteva anche la responsabilità del committente per colpa in eligendo.

Si costituiva il sig. Caiafa, il quale eccepiva l'esclusiva responsabilità della ditta appaltatrice.

La società Edil Sor House di Sorrentino Nunzio, nonostante la regolare notifica, restava contumace. Dall'istruttoria svolta, è emerso che effettivamente il sig. Caiafa incaricò la ditta Edil Sor House di Sorrentino Nunzio, per effettuare nel suo appartamento lavori straordinari; che detti lavori furono eseguiti utilizzando un martello pneumatico, che causò gravi danni all'immobile degli attori; che questi ultimi denunciarono sempre prontamente i danni.

Stante la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al sig. Sorrentino Nunzio, devono ritenersi da questi ammesse le sue responsabilità.

Invero il CTU ha accertato che a causa dei lavori eseguiti dal Caiafa, ed in particolare per l'uso improprio di un martello pneumatico, nell'immobile degli attori si sono verificati danni ovvero cadute d'intonaco e calcinacci dal solaio, crepe, lesioni nei travetti dei solai con rottura di qualche pignatta, infiltrazioni d'acqua e corto circuito dell'impianto elettrico, nonché ruggine sui ferri d'armatura dei travetti che sostengono il solaio. Gli ambienti interessati dai danni sono la camera da letto degli attori, il bagno padronale adiacente, il corridoio, il bagno principale, la stanza da letto del figlio e lo studio. Il CTU ha anche verificato che gli ambienti sono rivestiti con parati pregiati.

Quanto alle opere necessarie al ripristino, il CTU ha quantificato la spesa in euro 22.315,18. Tale somma è stata valutata nel novembre del 2017, sicché è comprensiva della rivalutazione.

Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono condivisibili, essendo fondate su logiche argomentazioni e cognizioni tecnico-scientifiche.

Dalla deposizione resa dal figlio degli attori, è emerso che questi spesso avevano dovuto dormire accampati nel salone. Per tale limitazione al loro diritto di proprietà, si stima equo il risarcimento nella misura di euro 1.000,00. Alcun altro danno è stato provato.



Dalle fatture in atti, risulta pagata la parcella al ctp per euro 2.600,00, la parcella del ctu arch. Luigi Fiorentino per euro 1.774,29 e l'acconto di euro 300,01.

Per la procedura di ATP vanno liquidate le spese legali, pari ad euro 1.500,00.

La domanda è fondata e va accolta, ma solo nei confronti della società rimasta contumace.

Infatti non vi è alcuna prova, che il sig. Caiafa avesse limitato l'autonomia dell'appaltatore, né è a lui riferibile una culpa in eligendo. La responsabilità è dunque solo della ditta appaltatrice, che ha utilizzato strumenti non idonei e della cui inidoneità non può attribuirsi alcuna responsabilità al sig. Caiafa, non avendo le competenze tecniche per valutarlo (Cass. 12971/10; Cass. 19132/11).

Va pertanto condannata la soc. Edil Sor House di Sorrentino Nunzio, a pagare agli attori la somma complessiva di euro 29.489,48 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Angelo e Maria nei confronti di Caiafa Mariano e Soc. Edil Sor. House di Sorrentino Nunzio, così provvede;

- 1) Accoglie la domanda proposta dagli attori nei confronti della soc. Edil Sor. House di Sorrentino Nunzio e condanna quest'ultimo a corrispondere agli attori la somma di euro 29.489,48 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute in questo giudizio dagli attori, che si liquidano in euro 250,00 per esborsi ed euro 7.254,00 per competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, da attribuirsi all'avv. Michele Liguori antistatario, nonché al pagamento delle spese di CTU, così come liquidate con decreto in atti, detratte le somme già versate;
- 2) Rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti di Caiafa Mariano e li condanna in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite da questi sostenute, che si liquidano in euro 50,00 per esborsi ed euro 3.971,00 per competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Napoli 7.7.2018

Il Giudice

Dott.ssa Ornella Baiocco

Ornella Baiocco



Direttore Amministrativo
Dot. Nicoforo Guglielmo Maria